

NEWS

## II NUOVO CODICE DELLA STRADA, FRA STUPEFACENTI, PSICOFARMACI, ANALGESICI, GIP DI PORDENONE E CORTE COSTITUZIONALE

**Data pubblicazione:** 23/04/2025

**Autore:** Admin

### Contenuto

La riformulazione del Codice della Strada ha riscritto le regole del gioco: oggi, per essere ritenuto responsabile della condotta di guida in stato di ebbrezza, basta un test positivo a sostanza vietate, venendo meno il contestuale stato di alterazione psico/fisica.

Poco rileva se l'assunzione risale a due giorni prima, ad una sera con amici oppure ad un banale trattamento farmacologico a base di cannabinoidi, regolarmente prescritti.

E poco importa se nel frattempo hai dormito otto ore, fatto una maratona o semplicemente sei tornato sobrio, cioè che conta è il risultato del test al momento in cui viene effettuato, anche sei in perfetta forma e sei in macchina con tua nonna e procedi al di sotto del limite di velocità, facendoti sorpassare, finanche, dai pedoni.

Con buona pace del principio di offensività, dell'art. 27 della Costituzione, e della logica giuridica.

### IL FATTO

Una donna, alla guida del proprio veicolo, rimaneva coinvolta in un sinistro stradale a seguito di un impatto con un'altra autovettura. Trasportata presso l'ospedale di Pordenone per gli accertamenti del caso, la conducente riferiva spontaneamente di aver assunto, subito dopo il sinistro, **tre gocce del farmaco ansiolitico EN** (contenente il principio attivo *delorazepam*) e di assumere abitualmente **Tachidol**, un analgesico a base di *codeina*, prescritto per il trattamento di una patologia cronica. In assenza di evidenti sintomi di alterazione psico-fisica, venivano comunque disposte analisi

tossicologiche. L'esame **su campione urinario** evidenziava una **positività agli oppiacei**, con un valore pari a 516 µg/l, mentre le **analisi su sangue** davano esito **negativo**.

N.B. gli **esami sulle urine** permettono di rilevare tracce di sostanze stupefacenti anche **a distanza di giorni o settimane dall'assunzione**, senza tuttavia attestare l'attualità o l'effettiva incidenza farmacologica al momento del fatto. Diversamente, i **test ematici** offrono una fotografia più immediata, poiché consentono di individuare la presenza attiva delle sostanze solo **entro un intervallo di 24/72 ore** dall'assunzione.

Nel caso concreto, la positività riscontrata nelle urine risultava dunque compatibile con un'assunzione **avvenuta certamente in un momento antecedente rispetto al momento del sinistro**.

Nonostante ciò, il Pubblico Ministero, stante la normativa in vigore, procedeva a formulare richiesta di emissione di decreto penale di condanna[1], sottolineando, però, come la nuova formulazione presti a **gravi censure di legittimità costituzionale**, in particolare nella parte in cui prescinde da qualsiasi verifica sull'effettiva incidenza della sostanza sulla capacità di guida.

### **L'ORDINANZA DEL GIP DI PORDENONE**

La questione ruota tutta attorno a un nodo fondamentale: **può davvero ritenersi penalmente responsabile - come nel caso di specie - chi, in seguito ad un sinistro stradale, risulti positivo a sostanze stupefacenti magari assunti giorni prima (o persino a principi farmacologici regolarmente prescritte), pur essendo perfettamente lucido, reattivo e in pieno controllo del veicolo al momento della guida?**

Il **Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone** ha deciso di sollevare **questione di legittimità costituzionale**[2] della norma riformata, ritenendola lesiva di principi fondamentali del nostro ordinamento, nella parte in cui **ritiene penalmente rilevante la mera positività a sostanze stupefacenti, anche in assenza di alterazione psicofisica e pericolo concreto per la circolazione**

In altri termini, viene punito **non chi guida in stato di alterazione**, ma **chi è risultato positivo a un test effettuato anche ore o giorni dopo**, a prescindere da qualunque accertamento sui suoi riflessi o sulla sua idoneità alla guida.

### **CONCLUSIONI**

Il caso di Pordenone ci impone una riflessione più ampia: può lo Stato punire retroattivamente una condotta che, al momento in cui è stata posta in essere, non era né pericolosa né sintomatica? Può farlo sulla base di un esame svolto ore o giorni dopo, senza alcuna connessione certa con l'incidente

o la guida?

La risposta - senza timore reverenziale - dovrebbe essere no.

## NOTE

[1] **Cos'è il decreto penale di condanna?** Il **decreto penale di condanna** è una forma di definizione rapida del procedimento penale, disciplinata dagli articoli 459 e ss. del Codice di procedura penale. Consente al Pubblico Ministero, nei casi in cui ritenga sufficienti le prove raccolte, di chiedere al Giudice l'applicazione **di una pena pecuniaria (ammenda o multa)**, eventualmente sostituita con **lavori di pubblica utilità o libertà controllata, senza instaurare un processo ordinario**. Il decreto viene emesso **inaudita altera parte**, cioè senza contraddittorio con l'imputato, il quale però ha facoltà di **opporvi entro 15 giorni** dalla notifica, ottenendo così la celebrazione di un giudizio ordinario o, se del caso, di un procedimento con rito alternativo.

[2] **Cos'è la rimessione alla Corte costituzionale?** La **rimessione alla Corte costituzionale** è l'atto con cui un giudice - nel corso di un processo - solleva **una questione di legittimità costituzionale** su una norma di legge che deve applicare per decidere il caso, ma che ritiene **in contrasto con uno o più articoli della Costituzione**. Affinché la Corte possa pronunciarsi, la questione deve essere:

- **Rilevante**, cioè determinante per la decisione della causa concreta;
- **Non manifestamente infondata**, ossia fondata su argomentazioni giuridiche serie e coerenti.

Il giudice non decide da sé se la norma è incostituzionale: **sospende il processo** e trasmette gli atti alla Corte costituzionale, che ha il compito esclusivo di verificare la compatibilità della legge con i principi fondamentali dell'ordinamento. Se la Corte accoglie la questione, la norma viene **dichiarata incostituzionale ed espunta dall'ordinamento**. Se invece la rigetta, la norma resta in vigore e deve essere applicata.

**Avv. Michelealfredo Chiariello** Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti [www.avvmichelealfredochiariello.it](http://www.avvmichelealfredochiariello.it) e [www.studiolegalechiariello.it](http://www.studiolegalechiariello.it), nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.